

# 16- Diritto costituzionale italiano e comparato 2019-2020

*Roberto Scarciglia*

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

16-Schema 2 per Lezione 6 11 2020

# Curia Regis

Riprendiamo brevemente il ruolo della **Curia Regis**

**ha duplice competenza**

è corte feudale chiamata a risolvere le questioni fondiarie tra Re e **tenants in chief** (Lords) o **tra tenants in chief**;

ha competenza giurisdizionale che mutua dalla persona del Re in ordine al potere-dovere di mantenere la King's peace (la pace del Regno), l'ordine sociale:

ad essa, pertanto, si ricorre per ottenere la giustizia non ottenuta presso le Corti locali.

# EXCHEQUER

In seno alla Curia Regis si specializzano **tre organismi**, che operano prima come commissioni della medesima, poi come vere Corti, dotate di proprie ed autonome funzioni giurisdizionali.

nata come sezione speciale della Curia con compiti contabili relativi all'amministrazione del tesoro reale ed alla raccolta delle entrate.

Una vera e propria Court of Exchequer viene istituita alla fine del XIII sec.

**Composizione:** la Court of Exchequer è composta da membri con dignità baronale

**Giurisdizione:** la Corte ha giurisdizione principalmente fiscale.

# SEGUE



# Segue

Viene progressivamente investita anche di questioni di carattere debitorio

Sulla scorta della considerazione che un credito non soddisfatto può impedire al creditore il pagamento dei tributi, la Court of Exchequer interviene con un apposito **writ**, autorizzando il creditore-attore a convenire il debitore inadempiente innanzi ai propri giudici, per sentirlo condannare al pagamento del dovuto, che, in ultima analisi, consente il pagamento dei tributi

# KING'S BENCH

la Corte del Banco del Re, originariamente al seguito del Re nelle sue peregrinazioni; poi con sede stabile a Westminster (dalla fine del XIV sec.).

**Composizione:** dal 1268 è presieduta da un Chief Justice, e si compone di giudici tecnici del diritto (puisne judges; juniores).

**Giurisdizione:** ha giurisdizione per i 'pleas of the Crown', ossia per le cause che riguardano il Re quale organo sovrano.

# Segue



# Court of Common Pleas

**Corte dei piati comuni**, ossia delle liti comuni, irrilevanti per l'ordine pubblico.

Originariamente sezione della Curia Regis composta da due ecclesiastici e tre laici, viene a porsi come corte autonoma sotto il regno di Enrico III (1216-1272).

**Composizione:** presieduta dal Chief Justice e composta da tre membri scelti tra i serjeants at law.

**Giurisdizione:** Ha giurisdizione per la generalità delle controversie tra privati.

Le tre Corti hanno sede definitiva nel palazzo di **Westminster** fino al 1882, quando si dispone il trasferimento nello Strand.

# Segue

Tra di esse sarà la **Court of Common Pleas** a rappresentare ‘**the lock and the key of the common law**’, elaborando la più parte delle regole civilistiche (con riferimento ad azioni reali, debitorie e di trespass)

per il tramite dei propri giudici e per bocca dei serjeants, avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte.

La giustizia regia può operare attraverso uno strumento tecnico che prende il nome di **WRIT**

num Regni Hungarie  
confederatorum

Ignacius Janczy, Statum  
Confederatorum Senator



Jacobus Zebeler, Doct.  
ut et Spiritus Sancti  
Zempleni Hungarici  
et L. S. Minister

Nicolaus Britany, Cantuarum  
Anglorum & Saxoniarum  
Episcopus Eboracensis



M. Stephanus Pilartz  
Lib. Reg. Apst. Civitatis Schen-  
burgensis Pastor et Scholarcha  
eiusdemque civitatis Lib. et  
et Montanerum Civitatum  
etiam item Comitatus Bazy  
episc. Polonus

Paulus Bilchke




# WRIT

Il **writ** (brevis) è **un ordine del sovrano**, redatto in forma di lettera, in lingua latina, munito di sigillo reale, predisposto materialmente dalla Cancelleria.

**Destinatari:** Sceriffo, rappresentante in sede locale dell'autorità regia, o Lord che presiede una Corte baronale.

**Contenuto:** contiene l'ordine allo sceriffo di eseguire un dato servizio, come provvedere che un individuato soggetto restituisca qualcosa all'attore, o si presenti innanzi alla corte regia per dare giustificazione della propria disobbedienza



# Segue

**Presupposto:** la controversia è stata radicata innanzi ad una Corte locale/baronale, ma la parte non ha trovato soddisfazione nella sede naturale.

**Finalità:** sottrarre la trattazione e la decisione della causa alle Corti locali, avocandole a favore delle Corti regie.

Dal punto di vista giuridico, il writ è lo strumento tecnico che consente il funzionamento della giustizia regia; dal punto di vista politico, è il mezzo di cui il Re si avvale per esautorare progressivamente le Corti locali e baronali 

# Segue

## Forms of action e writs

Il **writ** è lo strumento necessario per **la tutela del diritto**: un diritto soggettivo può dirsi esistente in tanto in quanto vi sia un writ che lo renda azionabile.

Di qui l'affermazione secondo cui '**remedies precede rights**', che corrisponde alla massima di diritto romano 'ubi remedium, ibi ius'.

Ciò precisato, è possibile affermare che i sovrani inglesi del medioevo (XII-XIII sec.) hanno sostanzialmente dettato i principi in materia di diritto privato: poiché la legislazione di diritto privato consiste, in buona sostanza, nell'attribuzione di diritti e doveri e poiché, operativamente, **non vi è differenza tra la concessione di un writ e l'attribuzione di un diritto**

# Classificazione dei writs

A writs ordinari detti anche **brevia de cursu**: sono consolidati nella prassi giudiziaria, annotati nel c.d. **Registrum Brevium** tenuto presso la Cancelleria.

Come si è detto, chi intenda avvalersi della giustizia regia ed intenda dedurre una pretesa rientrante tra quelle già riconosciute nel Registrum, deve ottenere, **dietro pagamento di una determinata somma di denaro**, il writ idoneo a tutelare la propria situazione;

Chi poteva avvalersene?

# Segue

writ **quo warranto**, per effettuare un'indagine sul titolo di chi esercita funzioni pubbliche con implicazioni giudiziarie;

writ of **habeas corpus**, ordine di far comparire un soggetto detenuto innanzi al King's Bench con indicazione dei motivi che hanno cagionato l'arresto.

writ **of trespass**, soddisfazione per chi avesse subito un illecito civile;

writ **of debt**, per richiedere la restituzione di una somma

# Segue

b) writs **straordinari** detti anche **brevia de gratia**: **non** sono annotati nel Registrum per il loro carattere eccezionale; possono essere ottenuti o in via di grazia, o dietro pagamento di un altissimo corrispettivo.

# Segue

Come si è già detto, nel caso in cui si consolidino nella pratica giudiziaria possono essere iscritti nel **Registrum**.

Il più antico metodo di prova nelle forms of action era la c.d. **ordalia**.

In che cosa consisteva?



# Ordalia

Le **prove** rappresentavano uno strumento necessario per somministrare la giustizia:

Due principali modalità di assunzione:

- **Wager of law** (o **compurgation**): si trattava di un giuramento fatto dall'imputato circa la veridicità delle sue asserzioni (confermata da dodici testimoni);
- **Ordalia** (invocazione a Dio affinché desse un segno della responsabilità o dell'innocenza dell'imputato). La prova era obbligatoria se l'accusato era stato colto in flagrante, era noto come spergiuro, non era un uomo libero, o non aveva i dodici testimoni.

# Segue

Vi erano **diversi tipi** di ordalia:

- 1) **quella del ferro rovente: (gestatio ferri)** riservata per lo più ai nobili e agli ecclesiastici. Emma, madre di Edoardo II detto il Confessore, Re inglese dal 1042 al 1066, subì la prova del ferro rovente.


La prova consisteva appunto nel prendere in mano una sbarra di ferro, di peso determinato, preventivamente arroventata, e, generalmente, nel percorrere nove passi prima di lasciarla cadere.

A colui che aveva sostenuto la prova della **gestatio ferri** veniva chiusa la mano entro un sacco e questo veniva subito suggellato col sigillo del giudice e con quello della parte avversa nel giudizio:

# Segue

lo si riapriva dopo tre giorni e, se la mano non presentava segno di ustione, si proclamava l'innocenza dell'accusato; nel caso contrario, si affermava la sua colpevolezza

l'ordalia di fuoco di Dieric Bouts il Vecchio (1415-1475) 



# Segue



2) **quella dei vomeri roventi**: l'imputato doveva camminare su nove carboni ardenti e i giudici valutavano dopo tre giorni le ustioni formatesi sotto i piedi.

Anche questa modalità trova riferimento nell'antichità più remota. Si trovano vari esempi a riguardo: nell'Antigone di Sofocle (496-405 a.C.) si citano alcune guardie che offrono di provare la loro innocenza camminando sui carboni accesi.

Altra testimonianza ce la offre Strabone, quando parla delle Sacerdotesse di Diana che camminavano sui carboni ardenti senza bruciarsi per dare prova della loro castità.

# Segue: vomeri roventi



# Segue

- 3) **quella dell'acqua bollente**: era particolarmente utilizzata nei paesi germanici, dove duello e giudizi divini erano rimasti vivi e vegeti anche dopo l'avvento del Cristianesimo. L'imputato doveva immergere una mano (o anche il braccio). Anche in questo caso si giudicavano le ustioni.



# Segue

Ordalia **dell'acqua fredda**: riservata **ai non liberi**, prevedeva che l'imputato fosse calato appeso a una corda in uno stagno previamente benedetto. Se la corda non andava al di sotto di un certo limite "l'acqua benedetta accettava chi era sottoposto alla prova"



# Segue

4) **quella del boccone maledetto**: riservata agli ecclesiastici e consisteva nel fare inghiottire all'imputato durante la Messa, un pezzo di pane consacrato al quale era stata mescolata una piuma: se riusciva a ingoiarlo senza soffocare era innocente.

# Segue

## **La crisi del sistema dei writs**

L'ostilità dei baroni al progressivo incremento della giustizia regia si manifesta in tre documenti:

Magna Charta 1215

Provisions of Oxford 1258

Statute of Westminster 1285.

# Segue

**AUMENTO DEL NUMERO DEI WRITS** rilasciati dalla Cancelleria

il Re era del tutto libero di emettere nuovi writs a piacimento

All'inizio del Regno di Enrico III (1216-1272), i writs registrati erano appena 56

Ma dopo la successione di Edoardo I (1272-1307) divennero circa 500.

# Segue

La massima contenuta nel grande trattato di Bracton: «Tot erunt formulae brevium quot sunt genera actionum». Ancora una volta Maitland ci descrive in maniera magistrale il successivo mutamento, tanto decisivo per la storia del common law: il mutamento da un sistema in cui, tutto sommato, il diritto (**cause of action**) precede il rimedio (**writ**)

## **PROVISIONS DI OXFORD del 1258**

limitarono notevolmente il potere della Cancelleria di emettere writs in ipotesi nuove, furono poste le basi istituzionali della successiva evoluzione del sistema giuridico di common law

# Segue

Un insieme di formule, che erano state tracciate a scopi più o meno amministrativi per regolare la giustizia del Re, per una serie di accidenti storico-istituzionali, **vennero ad offrire lo schema intellettuale immutabile del diritto inglese e con esso di tutto il modello di common law.**

L'idea di giustizia è legata soprattutto alla dimensione pubblica e all'equità per cui è coerente la progressiva diminuzione delle corti feudali, sostanzialmente private.

Il **blocco dei writs** derivò anche dalle difficoltà nei rapporti fra il Re e i signori feudali

# Segue



NON potevano avere copertura quei rapporti cui non corrispondeva un writ

Si trattava di rapporti sempre crescenti per gli impulsi in campo economico e sociale



Supplica Re



Equity

# Segue



**Statute of Westminster II (1285)** part. Cap. 24

Nel caso di mancanza di un writ per un caso specifico, il Cancelliere poteva emetterlo in modo che le Corti potessero rendere giustizia

Cap. 50 *No Man shall depart from the King's Court without Remedy.*

# Segue

Utilizzati anche i writs in **CONSIMILI CASU** (fattispecie diverse ma simili ad altri inseriti nel Registro dei writs)

Tuttavia, nelle ipotesi in cui il Cancelliere non rilasciava writs, sarebbe stato il giudice a introdurre nuove forme di azione

Analitica descrizione da parte del giudice del CASO per sviluppare la competenza delle Corti reali, aprendo la strada a quella che sarà la costruzione del sistema delle Corti di common law.

E' questo il procedimento '**on the case**'.

# Segue

- Sul piano procedurale, diviene essenziale la **declaration** contenente la descrizione dettagliata dei fatti; acquista rilevanza il dato sostanziale, ad esempio, che l'attore è stato vittima di un danno causato dal comportamento negligente o doloso di altro soggetto.

L'attore, ottenuto un writ noto, espone i fatti che contraddistinguono il caso di specie, in modo particolarmente dettagliato, sì da evidenziare l'opportunità della estensione del writ ottenuto alla propria situazione ancorché diversa.